

contiene otto articoli. Erano queste vere religiose strette da voto di castità, rinchiusse esattamente in un chiostro, velate e vestite di nero.

816. *Romanum*, in cui papa Stefano IV, pubblicò un canone prescrivente che i vescovi ed il clero facesse-ro l'elezione del papa alla presenza del senato e del popolo, e la sua consecrazione davanti i deputati dell'imperatore. Questo canone, a dir vero, non trovasi che nel decreto di Graziano. (*Dist.* 63 c. 28). Viene da Baronio e da altri parecchi rigettato come supposto. Pagi che lo ammette lo attribuisce a Stefano VI, e pretende che sia stato esteso nel Concilio romano dell'anno 897. Fondasi dall'una e l'altra parte su ciò che nel canone è detto che la presenza dei deputati dell'imperatore all'ordinazione del papa è di uso antico e conforme alle regole; lo che nel 816 non era vero; poichè Eugenio II, è il primo che abbia ammesso questa legge nella formula del giuramento da lui dato di concerto coll'imperatore Lotario nel 824. P. Mansi (*Suppl.* T. I. p. 788) asserisce che Muratori ha chiaramente dimostrato che il canone riportato da Graziano è di Stefano VI. Ma Muratori (*Rer. Ital.* T. II. p. 2. p. 128) non parla che della proibizione fatta in questo canone di contendere al clero di Roma il diritto di eleggere il romano pontefice,* e senza entrare in altra discussione, lascia in libertà di credere che i successori di Eugenio abbiano inserito delle clausule straniere a questo canone.

817. *Aquisgranense*, nel mese di giugno, in cui si fecero delle costituzioni sulla regola di san Benedetto, che dall'imperatore Luigi venne confermata, e fatta eseguire di propria autorità

821. *Constantinopolitanum*. L'imperatore Michele il Balbo avea ordinato che i vescovi Cattolici si unirebbero cogli Iconoclasti per deliberare d'accordo sui mezzi di restituire la pace alla Chiesa. I primi al loro arrivo in Costantinopoli tennero fra loro un Concilio ond'esamina-